



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINA N° 943 DEL 01/08/2025

AREA TECNICA SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

OGGETTO: RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI E URBANI NON PERICOLOSI, CON SCARICO ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO IN FOGNATURA ED EMISSIONI IN ATMOSFERA.

DITTA: VELLAR CLAUDIO S.R.L. (P.IVA 01271810242).

SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA VILLA ROSSI, 65, COMUNE DI ASIAGO (VI).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 434 del 26/05/2017, modificata e integrata con successive note prott. nn. 74794 del 02/11/2017, 64312 del 02/10/2018 e 31608 del 07/06/2019, la ditta Vellar Claudio s.r.l. è stata autorizzata fino al 25/05/2027, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali e urbani non pericolosi sito in via Villa Rossi, 65, comune di Asiago, nonché allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei propri piazzali in fognatura;
- con Determina Dirigenziale n. 1547 del 07/11/2022, la ditta è stata autorizzata alla realizzazione di alcune modifiche sostanziali dell'impianto (nuova linea tecnologica, inserimento codici E.E.R., inserimento nuove operazioni di recupero, revisione del layout e adeguamento al DM 188/2020) con sostituzione dell'Allegato 1 – Elenco rifiuti ammissibili;
- con Determina Dirigenziale n. 1015 del 01/08/2024, comprensiva di parere favorevole n. 10/2024 espresso dal Comitato Tecnico Provinciale per la VIA, è stato valutato di escludere dalla Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di modifica sostanziale di esercizio dell'impianto in questione.

Vista la nota del 15/10/2024, assunta al prot. n. 48228 del 16/10/2024, con cui la ditta ha presentato istanza di modifica dell'impianto, consistente:

- nell'aumento della capacità massima di rifiuti conferibili e trattabili in impianto (da 15.000 t/a a 25.000 t/a) e nell'aumento del limite massimo di rifiuti in stoccaggio (da 300 t a 500 t),
- nell'adeguamento alla DGRV 119/2018 in materia di operazioni di recupero R12,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- nell'inserimento tra i rifiuti conferibili in impianto dei rifiuti E.E.R. 170504 e 191212, oggetto di mero stoccaggio,
- revisione del layout organizzativo per migliorare la gestione delle aree di deposito,
- realizzazione di una barriera fonoassorbente nell'angolo sud est dell'impianto.

Vista la nota prot. n. 55698 del 28/11/2024, con cui questo Servizio ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto, chiedendo agli Enti coinvolti nel procedimento eventuali osservazioni e alla ditta integrazioni documentali.

Dato atto che, con nota prot. n. 59998 del 23/12/2024, questo Servizio ha concesso una proroga dei termini di presentazione delle integrazioni documentali, in risposta alla richiesta della ditta agli atti con prot. n. 59323 del 19/12/2024.

Preso atto della:

- nota prot. n. 60569 del 30/12/2024, con cui il gestore ETRA S.p.A ha comunicato che la ditta ha realizzato gli interventi di revamping dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche recapitanti in rete fognaria e sottoscritto la relativa nuova Convenzione n. 338/2023/ASI;
- note prott. n. 6092 del 10/02/2025 e n. 10878 del 11/03/2025, con cui la ditta ha trasmesso le integrazioni documentali richieste dalla Scrivente nella comunicazione di avvio procedimento (**prot. n. 55698 del 28/11/2024**), comunicando la rinuncia del recupero dei metalli non ferrosi secondo D.M. 05/02/98 e del conferimento del codice E.E.R. 19 01 18 in impianto;
- nota prot. n. 23178 del 19/05/2025, con cui il Comune di Asiago ha comunicato di non ritenere necessaria la procedura di variante urbanistica per la parte di impianto sita nella particella "95 – area parcheggio – esistente", attualmente ad uso di deposito, e di non ravvedere motivi ostativi né prescrizioni relativi all'installazione della barriera fonoassorbente nell'angolo sud est dell'impianto.

Vista la nota prot. n. 25963 del 05/06/2025, con cui questo Servizio ha comunicato alla ditta:

- l'opportunità di procedere con un aggiornamento complessivo degli atti legittimanti l'attività di gestione rifiuti, in considerazione della loro molteplicità e della diversa datazione, al fine di raggruppare in un unico provvedimento le diverse condizioni ambientali previste nelle diverse autorizzazioni,
- la necessità della revisione dell'elenco dei rifiuti da autorizzare nella presente fase di rinnovo, che prevede l'esclusione dei codici E.E.R. mai conferiti in impianto dal 2021 al 2024 e la riduzione delle operazioni in capo ad alcuni rifiuti,
- l'impossibilità di autorizzare il conferimento del rifiuto E.E.R. 19 12 12 nell'impianto in oggetto,
- la necessità di integrazioni documentali/chiarimenti rispetto alla documentazione presentata.

Viste le note, assunte ai prott. n. 30045 del 01/07/2025 e n. 34578 del 28/07/2025, con cui la ditta ha trasmesso le integrazioni documentali richieste dalla Scrivente e le controdeduzioni rispetto il ridimensionamento dei rifiuti conferibili in impianto, con parziale rinuncia di questi ultimi (**prot. n. 25963 del 05/06/2025**).

Considerato che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione tecnica e successive integrazioni della ditta da parte degli altri Enti interessati nel procedimento.

Dato atto che l'impianto è autorizzato all'esercizio con Determinazione Dirigenziale n. 434 del 26/05/2017 e ss.mm.ii., Determina Dirigenziale n. 1547 del 07/11/2022 e che il presente provvedimento ridisciplina, con modifiche, il contenuto delle stesse disponendone la revoca.

Ritenuto, per quanto sopra, di:

- rilasciare una autorizzazione di rinnovo dell'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali e urbani non pericolosi in questione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., valida a partire dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie così come aggiornate a seguito della variazione di gestione dell'attività di recupero rifiuti ora autorizzata;

- revocare l'autorizzazione n. 434 del 26/05/2017, modificata e integrata con successive note prott. nn. 74794 del 02/11/2017, 64312 del 02/10/2018 e 31608 del 07/06/2019, e l'autorizzazione n. 1547 del 07/11/2022;
- revisionare l'elenco delle tipologie di rifiuti ammessi al recupero in impianto, ed eventuali relative operazioni di trattamento, sulla base dei dati di reale e dimostrata gestione degli stessi.

Visti gli Attestati di Conformità n. AT333-00030 (art. 6 del Reg. UE n. 333/2011), n. 53087 (art. 6 del D.M. n. 188/2020), n. 52689 (ISO 14001), rilasciati dalla società SQS Italia s.r.l. (prot. n. 34578 del 28/07/2025).

Visto l'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006 come modificato dall'art. 14-bis della Legge n. 128 del 02/11/2019 di conversione, con modificazioni, del D.L. 03/09/2019, n. 101, che disciplina la "Cessazione della qualifica di rifiuto" e che, a tal fine, in fase di istruttoria sono stati valutati i rifiuti in ingresso ammissibili e relative caratteristiche, processi e le tecniche di trattamento codificate dall'operazione di recupero, nonché le caratteristiche del materiale che cessa la qualifica di rifiuto, il tutto riportato sinteticamente in **Allegato 1** al presente provvedimento.

Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente";

Vista la Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Norme in materia di gestione dei rifiuti";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R.V. n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i. con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;

Visto il Regolamento europeo n. 333/2011 recante i "criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

Vista la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

Visto il D.M. n. 188 del 22/09/2020, recante la "disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006";

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i Decreti del Presidente della Provincia n. 27 del 14/03/2019 (prot. n. 15048) e n. 77 del 16/11/2022 (prot. n. 46637) di assegnazione degli incarichi dirigenziali;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 13/01/2025, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025-2027 e la nota di aggiornamento al DUP 2025-2027;

Richiamato il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2025/2027 approvato con Decreto presidenziale n. 7 del 27/01/2025;

Richiamato il Decreto presidenziale n. 31 del 12/02/2025 di approvazione del PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;

DETERMINA

- La ditta VELLAR CLAUDIO S.R.L. (P.IVA 01271810242), con sede legale in via Villa Rossi, 65, comune di Asiago, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali e urbani non pericolosi (R13, R12, R3 e R4), sito in via Villa Rossi, 65, comune di Asiago (VI), su un'area catastalmente identificata dai mappali n. 741, 780, 859 e 924 del Foglio 64, con scarico delle acque meteoriche di dilavamento in fognatura ed emissioni in atmosfera.

Il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per la gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera e scarichi idrici con validità fino al **31/07/2035**.

- La revoca dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla Determinazione dirigenziale n. 434 del 26/05/2017, modificata e integrata con successive note prott. nn. 74794 del 02/11/2017, 64312 del 02/10/2018 e 31608 del 07/06/2019, e dell'autorizzazione n. 1547 del 07/11/2022 a partire dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie così come aggiornate a seguito della variazione di gestione dell'attività di recupero ora autorizzata.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

FA OBBLIGO

Alla ditta VELLAR CLAUDIO S.R.L. di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali

1. La ditta deve rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti, di deposito del materiale End of Waste ed i processi di trattamento, con le modalità indicate nei documenti "Controllo e accettazione dei rifiuti di carta e cartone" (rev. 1, IO 10/02, 02/07/2024), "Piano di Gestione Operativa" (rev. 2, giugno 2025) e conformemente al layout impiantistico "Tavola 2 – Planimetria generale layout organizzativo impianto" (rev. 2, giugno 2025), agli atti rispettivamente con prott. n. 6092 del 10/02/2025 e n. 30045 del 01/07/2025, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1., fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
3. La Ditta deve comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
4. La gestione tecnica dell'impianto deve essere condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
5. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Ditta deve trasmettere alla Provincia di Vicenza, via PEC, una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, i quantitativi di rifiuti prodotti dall'attività di recupero e i quantitativi di EoW prodotti per tipologia. In particolare, la ditta deve fornire un prospetto sinottico *ad hoc* per i rifiuti in ingresso, prodotti in impianto e conferiti ad impianti terzi appartenenti al Capitolo 19 dell'Allegato D, Parte IV del D. Lgs. 152/2006; fornendo altresì il nominativo degli impianti di destino per tali rifiuti, autorizzati ad un recupero effettivo con produzione di End of Waste. Le citate relazioni dovranno essere conservate anche presso la sede dell'impianto a disposizione dell'autorità di controllo.
7. Deve essere data comunicazione alla Provincia del progressivo rinnovo/aggiornamento delle certificazioni ambientali ISO 9001 e ISO 14001.
8. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014. In particolare, la ditta deve presentare al Settore Ambiente della Provincia, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, per via telematica tramite PEC e con firma digitale, nuove garanzie finanziarie, conformi alla D.G.R.V. n. 2721/2014, adeguate ai quantitativi massimi di stoccaggio di rifiuti autorizzati secondo la nuova configurazione globale dell'impianto ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite PEC. Si ricorda che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte della scrivente Amministrazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Gestione delle aree

9. La ditta deve mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante. La verifica dello stato di usura della pavimentazione deve avvenire secondo la procedura descritta nel documento "Piano di manutenzione pavimentazione esterne" (prot. n. 30045 del 01/07/2025).
10. La ditta deve mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività.
11. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice E.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'impianto (Elenco dei Rifiuti di cui dell'Allegato D, Parte IV del D. Lgs. 152/2006).

Gestione dei rifiuti

12. Presso l'impianto possono essere conferiti e gestiti esclusivamente i rifiuti di cui all'**Allegato 1** alla presente Determina; per ogni codice E.E.R. sono identificate le relative operazioni consentite e la codifica dei materiali/rifiuti in uscita.
13. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall'impianto sono così suddivisi:

a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso):	25.000 tonnellate
b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso ⁽¹⁾):	420 tonnellate
c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività ⁽²⁾):	300 tonnellate
d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento:	100 tonnellate
e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento:	20.000 tonnellate
⁽¹⁾⁽²⁾ La capacità massima istantanea di stoccaggio rifiuti, intesi in ingresso e prodotti dall'attività, non dovrà mai essere complessivamente superiore a 500 tonnellate .	

14. In conformità con quanto previsto dall'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti operazioni di gestione rifiuti:
 - a) messa in riserva (**R13**) finalizzata allo stoccaggio per il successivo avvio a recupero;
 - b) messa in riserva (**R13**) funzionale alla successiva operazione di raggruppamento, eliminazione di frazioni estranee, selezione/cernita e riduzione volumetrica (**R12**). Il rifiuto derivante da tale operazione dovrà mantenere lo stesso codice E.E.R. di ingresso qualora si sia in presenza di rifiuti in ingresso aventi medesimo codice E.E.R. e produttori diversi mentre nel caso il raggruppamento riguardi rifiuti in ingresso aventi codici E.E.R. diversi dovrà essere attribuito il relativo codice del Capitolo 19 XX XX dell'Elenco dei Rifiuti per la tipologia in questione. I rifiuti in uscita derivanti dalle suddette operazioni di recupero (**R12**) ed identificati in **Allegato 1** dovranno essere gestiti con le seguenti modalità:
 - b.1.) in caso di operazioni R12 (raggruppamento, eliminazione di frazioni estranee, selezione/cernita, riduzione volumetrica) che non comportino la produzione di End of Waste in sito, i rifiuti dovranno essere destinati ad impianti autorizzati ad un recupero effettivo con produzione di End of Waste mentre le frazioni residue, se ritenute non recuperabili, potranno essere avviate a smaltimento,
 - b.2.) in caso di operazioni R12 (raggruppamento, eliminazione di frazioni estranee, selezione/cernita, riduzione volumetrica) che prevedano il completamento del ciclo di recupero con la produzione di End of Waste in sito, le condizioni risultano indicate alle successive lettere c) e d) e le eventuali frazioni residue, se ritenute non recuperabili, potranno essere avviate a smaltimento;
 - c) operazione di recupero di sostanze organiche (**R3**) per la produzione di materiale EoW

rispondente alle caratteristiche presentate nella sezione “Gestione End of Waste” e così come indicato nell’**Allegato 1** al presente provvedimento;

d) operazione di recupero dei metalli e dei composti metallici (**R4**) per la produzione di materiale EoW rispondente alle caratteristiche presentate nella sezione “Gestione End of Waste” e così come indicato nell’**Allegato 1** al presente provvedimento.

15. Non è consentito eseguire miscele di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pregiudicare l’efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell’art. 187 del D. Lgs n. 152/2006.
16. Il rifiuto E.E.R. 17 05 04, in colonna B, deve essere stoccato in cassoni chiusi presso le aree individuate nel layout aziendale della ditta.
17. Dovranno essere effettuati i controlli radiometrici sui rifiuti in ingresso per verificare la presenza di materiali radioattivi; la strumentazione utilizzata deve sempre essere correttamente oggetto di periodica taratura.
18. Deve essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone, nel caso di rifiuto in ingresso, il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

Gestione End of Waste

19. La ditta è autorizzata a produrre le tipologie di materiale EoW individuate nell’**Allegato 1**, nel rispetto delle condizioni descritte nel Regolamento UE n. 333/2011 e nel D.M. 188/2020, che sono da considerarsi integralmente richiamati.
20. Per ogni lotto di produzione, inteso come chiuso in impianto ovvero non suscettibile di ulteriori apporti di materiale tra un’analisi e l’altra, deve essere attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto indicati nell’Allegato III del Regolamento UE n. 333/2011 e nell’Allegato III del D.M. 188/2020, in accordo con le specifiche norme tecniche di settore ivi richiamate. La ditta deve conservare copia della dichiarazione di conformità e manuale del sistema di gestione presso la propria sede operativa o legale, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.
21. La quantità massima istantanea di EoW in stoccaggio è di **310 tonnellate**, così di seguito suddivisa per i diversi gruppi di prodotti EoW:

Macrocategoria EoW	Norma di riferimento	Quantità massima in stoccaggio [t]	Area di deposito layout
EoW01 - ferro, acciaio, alluminio e leghe alluminio	Regolamento UE n. 333/2011	260	19 - 20
EoW02 - carta e cartone recuperati	D.M. 188/2020 UNI EN 643	50	21 - 22

22. I lotti di materiale EoW caratterizzati devono essere mantenuti distanziati/separati nell’area individuata per il loro deposito al fine di preservare e garantire la tracciabilità della filiera di recupero.
23. Lo stoccaggio del materiale EoW potrà avvenire per un periodo massimo di 12 mesi dalla produzione del lotto di EoW di riferimento. Decorso tale termine, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di EoW per mancanza di mercato (requisito art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006) e, pertanto, tali materiali devono essere gestiti come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
24. Le condizioni sugli specifici utilizzi di cui al punto **19.**, sono specificate nell’**Allegato 1** al presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 184-ter, c.1 del D. Lgs. 152/2006, si intendono

rispettate in quanto conformi ai citati Regolamenti e Decreti Ministeriali.

25. Deve essere data comunicazione alla Provincia del progressivo rinnovo/aggiornamento delle Attestazioni di Conformità previste dal Regolamento Europeo UE n. 333/2011 e dal D.M. 188/2020.

Gestione degli scarichi idrici

26. Per l'individuazione del sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche di dilavamento si deve fare riferimento alla *"Tavola 3 – Planimetria rete scarichi"*, assunta al prot. n. 48228 del 16/10/2024.
27. La ditta è autorizzata allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dell'attività di recupero (I e II pioggia), previo trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia con sistema di trattamento chimico-fisico, nella fognatura consortile di Etra S.p.A., secondo le prescrizioni e i limiti imposti dal Gestore. Tali limiti possono essere soggetti ad eventuali modifiche da parte del Gestore e dunque sostituiti, salvo preventiva comunicazione a questo Servizio.
28. I limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
29. Il pozzetto fiscale di campionamento deve essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore). I pozzetti devono essere sempre accessibili da parte delle autorità competenti al controllo, idonei per i prelievi e le misure di portata e devono essere indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue.
30. Le caditoie/canalette di raccolta delle acque di dilavamento dovranno essere mantenute libere al fine di non bloccare il deflusso delle acque e periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
31. La Ditta deve registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all'impianto di trattamento acque meteoriche di dilavamento. Il citato quaderno deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti al controllo.
32. La Ditta deve evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia, all'A.R.P.A.V. di Vicenza e ad Etra S.p.A. eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo scarico e all'impianto di trattamento.

Gestione delle emissioni in atmosfera

33. La ditta è tenuta a impedire le emissioni diffuse di polveri durante le fasi trasporto, carico, scarico, stoccaggio e manipolazione dei prodotti polverulenti e ad osservare le seguenti prescrizioni:
- a) devono essere mantenuti attivi i dispositivi – quali ugelli spruzzatori - atti a prevenire l'insorgere di problematiche relative alle emissioni di sostanze polverulente,
 - b) deve essere effettuata una costante pulizia dei piazzali esterni dell'attività,
 - c) in caso di anomalie o guasti agli impianti la ditta deve darne comunicazione alla Provincia e al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le 24 ore successive.

Gestione impatto acustico

34. La ditta deve completare la realizzazione della barriera fonoassorbente nell'angolo sud est dell'impianto (progetto richiamato nel parere n. 10/2024 allegato alla Determina Dirigenziale n. 1015 del 01/08/2024) entro 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento e fornire entro i successivi 15 giorni, a questa Amministrazione, i seguenti dati:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- data di fine lavori,
 - idonea documentazione fotografica dello stato dei luoghi,
 - relazione aggiornata di impatto acustico (monitoraggio post operam).
35. La Ditta deve effettuare un controllo periodico dell'impatto acustico, con cadenza triennale, mediante specifica indagine fonometrica, finalizzata sia alla verifica del rispetto dei limiti acustici di emissione e differenziali; del monitoraggio dovranno essere avvertiti preventivamente ed in forma scritta tanto il Comune quanto l'A.R.P.A.V. e con questa dovranno essere concordate modalità e punti di rilevamento. Nel caso i valori non siano rispettati, dovranno essere messi in opera i correttivi necessari, concordati con Amministrazione comunale ed A.R.P.A.V., a cui, nel frattempo, saranno stati comunicati i risultati delle analisi.

Altro

36. Nell'area scoperta, esterna al sito autorizzato, sarà vietato il deposito di rifiuti con permanenza dei soli cassoni vuoti e puliti.

AVVERTE CHE

L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:

- a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- b) a rispettare quanto previsto in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di catasto dei rifiuti e di registri di carico e scarico di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- c) in caso di variazione della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società;
- d) nel caso di modifica del legale rappresentante dovrà essere preventivamente comunicata la variazione prevista ed il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art. 10 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

Il contenuto prescrittivo e gli allegati tecnici del presente provvedimento potranno successivamente essere integrati e/o modificati, sulla base di evidenze oggettive risultanti dall'esercizio dell'attività (verifiche istruttorie, relazioni tecniche periodiche, esiti ispettivi etc.); nei casi di revisione e di rinnovo dell'autorizzazione, la scrivente Amministrazione si riserva di ridefinire l'elenco delle tipologie di rifiuti ammessi al recupero e riportati in **Allegato 1**, sulla base dei dati di reale e dimostrata gestione degli stessi.

Le verifiche analitiche e/o tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta. Le analisi e le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di almeno cinque anni dall'atto di cessione.

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 256 del 26/02/2021).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla ditta, al Comune di Asiago, al Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Azienda ULSS 7 Pedemontana, al Gestore ETRA S.p.A. e al Comando Provinciale dei V.V.F.F. di Vicenza.

Sottoscritta dal Dirigente

Filippo Squarcina

con firma digitale

Responsabile del Procedimento: Andrea Baldisseri

ALLEGATI - Allegato1_ElencoRifiuti_Vellar.pdf

(impronta: 7212B744E19EBE9023BD899147673DC469EAA945941C0EAACF6351DC762703D8)